ACCORDO DI CONTITOLARITA’

AI SENSI DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679

# TRA

INFN – *indicare struttura con sede*…. in persona del suo Direttore p.t.

# E

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(indicare altra/e Parte/i con sede e legale rappresentante o delegato alla sottoscrizione con indicazione del relativo atto)

di seguito Parti

in qualità di soggetti partner per … ………… (*indicare titolo attività*)

# PREMESSO CHE:

* l’art. 26 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali qualifica come “*contitolar*i” del trattamento quei soggetti che determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati, i quali sono obbligati a definire e ripartire le rispettive responsabilità in modo trasparente in un accordo interno;
* le Parti hanno sottoscritto un accordo (*o precisare altro, ad esempio: hanno definito congiuntamente un progetto*) per ….. (*indicare titolo attività*) che ha per oggetto …… *(indicare l’oggetto dell’attività comune*);
* l’espletamento dell’attività sopra descritta comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all’art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il “Regolamento”) per il quale le parti devono determinare le relative finalità e le modalità dello stesso;
* con il presente accordo (di seguito l’”Accordo”) le Parti intendono instaurare un rapporto di contitolarità nel Trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;

tutto ciò premesso che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue.

## Art. 1 OGGETTO

1. Il presente accordo definisce la costituzione di un rapporto di contitolarità tra le Parti per i trattamenti dei dati personali necessari ai fini della realizzazione delle attività come descritte in premessa.

2. Ciascuna Parte individua quale punto di contatto relativo alle attività indicate nel presente accordo: (*fornire persone di contatto e dettagli di contatto per ciascuna parte*].

* per INFN:
* per altra parte/i:

3. Il nominativo del punto di contatto dovrà essere esposto in tutte le informative.

4. Ogni cambiamento della persona individuata quale punto di contatto deve essere comunicato immediatamente all'altra parte.

## Art. 2 DATI OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO.

1. Le Parti intendono trattare i dati acquisiti e gestiti in regime di contitolarità come di seguito delineato:

*Descrivere le fasi e le tipologie di trattamento, distinte per finalità, base giuridica, modalità trattamento, tipo di dato, interessato, durata di conservazione dei dati, eventuale trasferimento dati extra UE e misure di sicurezza condivise*

2. Le parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati.

3. Per le restanti fasi del trattamento, in cui non esiste una definizione congiunta delle finalità e dei mezzi delle singole fasi del trattamento dei dati, ciascuna parte contraente è un titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4 n. 7 GDPR.

4. Rimane fermo che le Parti sono vincolate all’utilizzo dei dati secondo le finalità definite nel presente accordo nonché esposte nelle informative rilasciate agli interessati, che dovranno comunque richiamare il contenuto essenziale del presente accordo il quale, se richiesto, sarà messo a disposizione degli interessati.

## Art. 3 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI CONTITOLARI

1. Ciascuna parte garantisce il rispetto dei principi di liceità, finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati personali trattati e del relativo trattamento effettuato, anche nell'ambito della responsabilità congiunta.

2. Le Parti si impegnano a collaborare per la valutazione dei rischi connessi e delle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei dati personali, secondo quanto previsto nell’art. 35 Regolamento UE 2016/679 e a informarsi delle valutazioni di impatto da ciascuna prodotte.

3. Le parti adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i diritti degli interessati, in particolare ai sensi dell'art. 12 a 22 GDPR, possa essere garantito in qualsiasi momento entro i termini di legge.

4. Le parti si impegnano [*in alternativa indicare quale parte si impegna*] a fornire gratuitamente all'interessato le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR in forma precisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile in un linguaggio chiaro e semplice e ad acquisire il consenso (se occorre, previa condivisione tra le parti)

5. Le parti si impegnano [*in alternativa indicare quale parte si impegna*] a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo sulla responsabilità congiunta in materia di protezione dei dati (art. 26 cpv. 2 GDPR).

6. Gli interessati possono far valere i diritti che spettano loro ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR in particolare per l'informazione o la correzione e la cancellazione dei dati personali, nei confronti dei punti di contatto di entrambe le parti contraenti. La parte ricevente – ove la richiesta pervenga a soggetto diverso da quello cui compete l’attività di trattamento oggetto della richiesta stessa - si impegna a trasmettere tale richiesta all'altra parte senza ingiustificato ritardo. Quest'ultima è tenuta a fornire immediatamente alla parte contraente richiedente le informazioni necessarie per la fornitura di informazioni nella sua sfera di influenza.

7. Se i dati personali devono essere cancellati, le parti si informano reciprocamente in anticipo. L'altra parte può opporsi alla cancellazione per un motivo legittimo, ad esempio se ha l'obbligo legale di conservarla.

8. Quando si utilizzano responsabili del trattamento nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a concludere un contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR informando l'altra parte prima di concludere il contratto stesso, incaricando solo soggetti che soddisfano i requisiti della legge sulla protezione dei dati.

9. Le Parti si impegnano a non trasferire i dati fuori della UE se non assicurando il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al capo V del Regolamento UE 2016/679 ed informandosi reciprocamente e preventivamente

10. Le parti sono solidalmente responsabili nei confronti degli interessati per i danni causati da trattamenti non conformi al GDPR. Soltanto in via di regresso, il Contitolare che ha risarcito in toto l’interessato può rivalersi sull’altro Contitolare responsabile effettivo del danno verificato.

## Art. 4 SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e libertà delle persone fisiche, le Parti adottano le misure tecniche ed organizzative di sicurezza adeguate a prevenire la distruzione , perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, accidentale o illegale, ai dati personali comunque trattati(art. 32 del GDPR).

2. Ciascuna Parte si impegna affinché chiunque agisca nell’ambito della propria autorità e abbia accesso a dati personali mantenga la riservatezza dei dati e non tratti i predetti dati personali se non appositamente istruiti secondo le disposizioni sulla protezione dei dati che li riguardano e designati come autorizzati al trattamento nel rispetto di apposite istruzioni ricevute.

3.Ciascuna Parte deve verificare regolarmente il rispetto delle misure di sicurezza, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio e fornire sufficiente documentazione all’altro contitolare ove richiesto.

## Art. 5 NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le parti tramite i rispettivi punti di contatto si informano immediatamente delle violazioni dei dati personali e si comunicano immediatamente le informazioni necessarie per effettuare la notifica. La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

1. la natura della violazione dei dati personali
2. la categoria degli interessati
3. contatto presso cui ottenere più informazioni
4. descrivere le probabili conseguenze della violazione
5. interventi attuati o che si prevede di attuare per porre rimedio alla violazione.

2. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

3. Entrambe le parti [*in alternativa: designare una parte competente*] sono responsabili degli obblighi di segnalazione e notifica derivanti dagli articoli 33, 34 GDPR nei confronti dell'autorità di controllo e delle persone interessate da una violazione dei dati personali per i rispettivi ambiti di intervento [*in alternativa: tutti i settori di attività*], dandone immediata notizia all’altra Parte.

## Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e concordate tra le Parti.

2. L’invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

3. Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.

4. Il presente contratto sarà in vigore per tutta la durata del trattamento dei dati personali di cui al presente documento.

5. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana e il foro competente è quello di … (*indicare il capoluogo di regione dove ha sede l’Avvocatura di Stato*)